



Comune di Valfurva

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO INCENTIVI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018

Approvato con deliberazione della G.C. n. 135 del 27.12.2023

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate ed al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente, che potrà essere erogato soltanto qualora il Comune abbia approvato il bilancio di previsione, nonché il rendiconto, nei termini previsti rispettivamente dall'art. 151 e dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000.
2. Si precisa, conformemente a quanto stabilito dalla Corte de Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2021/QMIG: che *«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».*

Art. 3 – Costituzione e destinazione delle risorse oggetto del fondo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, il Comune destina -ai fini di cui ai successivi artt. 4 e 5- la percentuale complessiva del 5% del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento.
2. Per “maggior gettito” si intende il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l'autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'IMU, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della TARI. Per definire la portata del “maggior gettito”, l'aggettivo deve riferirsi all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi. Per identificare il “maggior gettito” non c'è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì devono essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune.
3. La disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
4. La costituzione del fondo è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario o di successive variazioni.
5. Il fondo così costituito viene destinato:
 - a) per un ammontare pari al 15%, al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate;
 - b) per un ammontare pari all'85%, al trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi degli uffici preposti alla gestione delle Entrate – tributarie e non tributarie - anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 4 – Quota del fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali

1. Il potenziamento di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. a) si concretizza:
 - nell'acquisizione di software specifici ed apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o al potenziamento degli uffici comunali;
 - nell'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività degli uffici ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati e alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di

interrelazione con i contribuenti.

Art. 5 – Quota del fondo destinata al trattamento accessorio del personale

1. Il compenso incentivante di cui al precedente art. 3 comma 5, lett. b), confluisce nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.
2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nello specifico, il personale che può essere destinatario dell'attribuzione dell'incentivo è il seguente:
 - A) Responsabile del Servizio Finanziario ed Entrate Comunali;
 - B) personale dell'Ufficio Tributi;
 - C) restante personale appartenente ad altro Servizio, a vario titolo coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi relativi alla Gestione delle Entrate.

Art. 6 – Ripartizione del compenso incentivante al personale

1. In relazione al personale di cui alle lettere A, B e C di cui al precedente art. 5, comma 3, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono così determinati:
 - A) min 25% - max 45%;
 - B) min 30% - max 50%;
 - C) min 15% - max 35%.

Art. 7 – Fissazione degli obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario e Entrate Comunali individua, in accordo con i Responsabili degli altri Servizi, il personale di cui al precedente art. 5 da coinvolgere nella realizzazione dei progetti e ne coordina le attività.
2. I progetti possono prevedere la partecipazione di tutte o solo di una parte delle figure sopra menzionate; in ogni caso, il totale da ripartire sarà pari al 100% dell'importo massimo erogabile.

Art. 8 – Erogazione del compenso incentivante al personale

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario ed Entrate Comunali redige una relazione sulle attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro.
2. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro; nello specifico, ai fini della ripartizione e della determinazione del compenso incentivante spettante a ciascuno dei dipendenti coinvolti, si dovrà tenere conto:
 - del livello di complessità dell'attività svolta da ciascun componente del gruppo di lavoro;
 - della quantità e della qualità del lavoro prestato dai dipendenti, con riferimento all'area contrattuale di appartenenza;
 - delle competenze dimostrate;
 - delle responsabilità amministrative conseguenti.
3. In nessuno caso il beneficio attribuito al singolo dipendente potrà superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
4. Eventuali somme eccedenti tali limite saranno oggetto di successiva ripartizione tra tutti gli aventi diritto al compenso incentivante.
5. Qualora, anche dopo la successiva ripartizione di cui al comma che precede, dovessero risultare

somme eccedenti il limite sopra individuato, le stesse dovranno essere destinate al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate di cui all'art. 4.

6. La somma spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro, determinata ai sensi di quanto sopra, viene erogata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Entrate Comunali.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il medesimo deve intendersi abrogata.